DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1970

riguardante l'adozione d'una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati

(70/510/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il credito all'esportazione detiene un ruolo di primo piano negli scambi internazionali e costituisce uno strumento rilevante della politica commerciale;

considerando che i vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione in vigore negli Stati membri possono comportare distorsioni alla concorrenza tra imprese della Comunità sui mercati terzi;

considerando che l'armonizzazione dei vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione potrebbe facilitare la cooperazione tra le imprese dei diversi Stati membri;

considerando che, in questa prospettiva, dovrebbero venire adottate dagli Stati membri in vari settori dell'assicurazione crediti polizze comuni o soluzioni armonizzate per gli elementi essenziali;

considerando tuttavia che la garanzia dei rischi a medio e a lungo termine rappresenta in tutti gli Stati membri una percentuale molto elevata del totale delle operazioni garantite;

considerando d'altronde che queste operazioni a medio e lungo termine sono realizzate sia con acquirenti privati che con acquirenti pubblici;

considerando che, data la natura dei crediti, sembra opportuno armonizzare separatamente i crediti fornitori e i crediti finanziari;

considerando che l'adozione di una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati, accompagnate da un credito fornitore, costituirebbe un elemento importante nell'armonizzazione delle tecniche d'assicurazione crediti;

considerando che la Commissione ha interesse a raccogliere i pareri dei rappresentanti degli Stati membri su tutti i problemi riguardanti l'applicazione uniforme della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato D, gli Stati membri prenderanno le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per mettere in vigore, a decorrere dal 1° settembre 1971, la «Polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati — Condizioni generali», figurante nell'allegato A — in appresso denominata polizza comune, nonché il «Protocollo addizionale — clausola di estensione della garanzia all'impegno di cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto garantito», figuranti negli allegati B e B/1.

2. Gli Stati membri si conformeranno, per l'interpretazione della polizza comune e del relativo protocollo addizionale, ai commenti allegati (allegati C e C/1).

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che gli enti che garantiscono per conto o con l'appoggio dello Stato l'assicurazione crediti assicurino le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione della polizza comune secondo le modalità contenute nella medesima e le norme particolari adottate dal Consiglio.

Articolo 3

1. Il campo d'applicazione della polizza comune comprende le operazioni garantite da polizze individuali:

— che implicano un rischio del credito di durata pari o superiore a 24 mesi, oppure un rischio di fabbricazione di durata pari o superiore a 12 mesi, oppure due rischi suddetti di durata cumulativa pari o superiore a 24 mesi;

— destinate ad un acquirente privato;

— realizzate sulla base di un credito fornitore.

2. Le operazioni rientranti nel settore di applicazione della polizza comune possono essere garantite contro i soli rischi politici o contro i rischi politici e commerciali cumulati. In ambedue i casi valgono le condizioni minime per l'applicazione definita nel paragrafo 1.

3. Le disposizioni della polizza comune si applicano anche alla copertura dei rischi cui si espone l'esportatore per operazioni finanziate con crediti finanziari, nel caso in cui il credito finanziario non sia utilizzabile prima dell'insorgere del rischio del credito.

Articolo 4

Ai sensi della polizza comune è considerato privato qualsiasi acquirente diverso da quello che, essendo, sotto qualsiasi forma, espressione della potestà pubblica stessa (Stati, enti pubblici territoriali come le province, i dipartimenti o i comuni, altri enti pubblici), non può essere dichiarato in stato di fallimento, né in via giudiziaria né in via amministrativa.

Articolo 5

Il Comitato consultivo dell'assicurazione crediti all'esportazione, istituito con l'articolo 4 della direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1970, riguardante l'adozione d'una polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici [1], può essere consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi problema relativo all'applicazione uniforme della presente direttiva.

Articolo 6

La Commissione, entro un termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della polizza comune e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 5, presenta una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione degli articoli 3 e 13 della polizza comune. Essa fa eventualmente proposte per la modifica di dette disposizioni, per adattarle ai bisogni specifici che la loro applicazione non avesse soddisfatto. Tuttavia, detta relazione potrà essere presentata in qualsiasi momento a richiesta di uno Stato membro; essa sarà sottoposta d'urgenza al Consiglio.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MÖLLER

---

[1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO A

POLIZZA COMUNE DI ASSICURAZIONE CREDITI

per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti privati

CONDIZIONI GENERALI

Il presente testo fissa le condizioni generali in base alle quali ... [1], qui di seguito denominato l'«Istituto», indennizzerà l'assicurato delle perdite che potrà subire per effetto del contratto di fornitura descritto nelle condizioni particolari e qui di seguito denominato il «contratto», nel caso si verifichi uno dei rischi coperti, specificati nelle dette condizioni.

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

Articolo 1

Rischio di fabbricazione

Il rischio di fabbricazione insorge quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato o della fabbricazione dei prodotti commessi è interrotta per un periodo di 6 mesi, sempre che la causa diretta di tale interruzione sia costituita dal verificarsi di uno o più degli eventi indicati alle lettere B, C, D, E, G e H dell'articolo 3, ad esclusione di qualsiasi altro evento, o, in caso di minaccia di uno o più degli eventi summenzionati, in dipendenza di una decisione dell'istituto.

Qualora, malgrado il verificarsi di uno degli eventi suddetti, la fabbricazione venga proseguita in virtù di una decisione dell'istituto e in seguito — in dipendenza del persistere dell'evento verificatosi, o in dipendenza del verificarsi di un nuovo evento — l'esecuzione integrale delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato si riveli impossibile o sia giudicata inopportuna dall'istituto, il rischio di fabbricazione si verifica alla data dell'interruzione o del completamento della fabbricazione, purché siano trascorsi 6 mesi dal verificarsi dell'evento iniziale o dalla decisione iniziale dell'istituto prevista al comma precedente.

Articolo 2

Rischio del credito

Il rischio del credito insorge quando l'assicurato si trova nell'impossibilità di riscuotere in tutto o in parte il suo credito entro 6 mesi dalla scadenza, sempre che la causa diretta di questo mancato incasso dipenda dal verificarsi di uno o più degli eventi indicati all'articolo 3, ad esclusione di qualsiasi altro evento.

Tuttavia, quando l'impossibilità di riscossione è dovuta direttamente a uno degli eventi di cui alle lettere A, B e E dell'articolo 3, il rischio del credito insorge alle seguenti condizioni:

— nel caso A: nove mesi dopo la scadenza del credito non pagato,

— nel caso B: al momento del verificarsi dell'insolvenza,

— nel caso E: sei mesi dopo l'espletamento delle formalità necessarie per ottenere il trasferimento a profitto dell'assicurato delle somme versate dal debitore, a valere sul credito garantito.

---

[1] Belgio: l'Office national du ducroire
Germania: la Repubblica federale tedesca
Francia: la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
Italia: l'Istituto nazionale delle assicurazioni
Lussemburgo: l'Office du ducroire du Luxembourg
Paesi Bassi: la Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.

I termini di cui sopra non possono comunque essere cumulati.

Se le lettere A e B dell'articolo 3 sono abrogate dalle condizioni particolari e se il credito rimane non pagato tre mesi dopo la scadenza, senza che nessuno degli altri eventi di cui al citato articolo abbia posto l'assicurato nell'impossibilità di riscuoterlo, la garanzia del rischio di credito relativa alla rata non pagata prende termine alla scadenza del summenzionato termine di tre mesi.

Articolo 3

Eventi garantiti

Tali eventi sono i seguenti:

A. Mancato pagamento da parte del debitore alla scadenza,

B. Insolvenza del debitore.

L'insolvenza sussiste:

Insolvenza di diritto

1. alla data della sentenza di fallimento o di pagamento in via giudiziaria del debitore oppure alla data di un atto giudiziario della stessa portata,

2. ovvero alla data della conclusione di un concordato extragiudiziale da parte del debitore con tutti i suoi creditori, concordato opponibile a ciascuno di essi,

Insolvenza di fatto

3. alla data dell'atto di carenza dei beni dopo procedura di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale,

4. ovvero alla data in cui l'assicurato dimostra che la situazione finanziaria del debitore è tale che un pagamento anche parziale sia improbabile (e) (o) [1] che un'esecuzione forzata, (e) (o) [1] in particolare una domanda di dichiarazione di fallimento, lasci prevedere soltanto un risultato sproporzionato rispetto al costo della procedura da avviare.

C. Moratoria generale disposta dal governo del paese del debitore o di un paese terzo per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

D. Ogni altro atto o decisione del governo di un paese straniero che ostacoli l'esecuzione del contratto;

E. Eventi politici, difficoltà economiche adottate fuori d'Italia o misure legislative o amministrative adottate fuori d'Italia che impediscano o ritardino il trasferimento delle somme versate a titolo del contratto;

F. Disposizioni legali adottate nel paese del debitore, che dichiarino liberatori i versamenti effettuati da parte di quest'ultimo allorché a seguito di oscillazioni dei cambi, detti versamenti, convertiti nella moneta del contratto, non raggiungano più al momento del trasferimento l'importo del credito;

G. Verificarsi fuori d'Italia di uno dei seguenti eventi: guerra (civile o straniera), rivoluzione o sommossa, ciclone, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica o maremoto;

H. Atto o decisione del governo italiano riguardante specificatamente il commercio estero, quale un divieto di esportazione, sempre che tale atto o decisione trovi la sua causa nella condotta degli affari internazionali.

Articolo 4

Decorrenza e campo d'applicazione della garanzia

§ 1 — *Decorrenza*

La garanzia del rischio di fabbricazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto.

La garanzia del rischio del credito decorre:

— dalla data di ciascuna spedizione o consegna parziale quando, ai termini del contratto, tale spedizione o consegna conferisca all'assicurato il diritto al pagamento a una o più scadenze determinate,

— oppure, nell'ipotesi contraria, dalla data in cui l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato conferisca allo stesso un diritto al pagamento.

Quando il contratto implica, al momento della conclusione o entro 60 giorni dalla stessa, il versamento

[1] La scelta tra le due formule è lasciata a ciascun istituto.

di un acconto, l'apertura di un credito documentario confermato o meno o il rilascio di una garanzia di transferimento o di pagamento, la decorrenza della garanzia assicurativa è subordinata all'adempimento di tali formalità.

§ 2 — *Campo di applicazione*

a) Rischio di fabbricazione

La garanzia del rischio di fabbricazione si applica, nel limite dell'importo del contratto, all'ammontare delle spese sostenute dall'assicurato per l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali o per la fabbricazione dei prodotti che gli sono stati commessi.

La garanzia non si applica:

— alle spese relative ai prodotti per i quali la garanzia del rischio del credito sia divenuta operante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

— ai premi pagati dall'assicurato all'istituto;

— alle somme versate dall'assicurato in conseguenza dell'utilizzo di una cauzione prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto.

b) Rischio del credito

La garanzia del rischio del credito si applica esclusivamente all'importo del credito dell'assicurato, per capitale e interessi, le cui scadenze siano successive alla data della sua decorrenza (e siano indicate nelle condizioni particolari) (1).

Tuttavia, il mancato incasso da parte dell'assicurato delle rate scadenti anteriormente alla data di decorrenza della garanzia del rischio del credito dà ugualmente diritto al risarcimento, conformemente alle disposizioni applicabili alla garanzia del rischio del credito, a condizione:

a) che sia coperto il rischio di fabbricazione,

e

b) — che l'istituto, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, dia istruzioni all'assicurato di proseguire l'esecuzione della fabbricazione,

— o che si sia verificato l'evento indicato alla lettera F dell'articolo 3.

In ogni caso, sono escluse dalla garanzia del rischio del credito le somme che debbono essere corrisposte all'assicurato mediante utilizzo di una apertura di credito documentario irrevocabile e confermato in Italia, nonché gli importi relativi a interessi moratori, a penalità o a risarcimento danni dovuti dal debitore.

c) Spese sostenute dall'assicurato

La garanzia si estende alle spese supplementari, conseguenti a un sinistro o ad una minaccia di sinistro, sostenute con l'approvazione dell'istituto al fine di evitare o di limitare la perdita.

Si considerano come spese supplementari:

— in caso di sinistro o di minaccia di sinistro di fabbricazione, le spese quali quelle di finanziamento, di magazzinaggio, giudiziarie ed extragiudiziarie;

— in caso di sinistro o di minaccia di sinistro del credito, le spese giudiziarie ed extragiudiziarie.

Se peraltro tali spese si riferiscono anche ad importi o rate di credito non garantiti dall'istituto, le spese stesse vengono imputate proporzionalmente agli importi o rate di credito garantiti e non garantiti.

Le spese ordinarie di incasso — ivi comprese le spese di protesto — non possono in nessun caso dar luogo a risarcimento.

d) Forniture estere

La garanzia si applica altresì alle forniture e prestazioni estere dichiarate all'istituto e da questo accettate. (Peraltro, l'assicurato non è tenuto a chiedere il suo accordo, se l'importo delle forniture e delle prestazioni estere non eccede né il 10 % dell'ammontare del contratto, né 1.000.000 di u.c. Non può essere apportato alcun aumento alla percentuale accettata di tali forniture e prestazioni estere senza l'autorizzazione dell'istituto) (1).

Articolo 5

Minaccia di sinistro

Nel caso si verifichi, o l'istituto stimi vi sia minaccia che si verifichi, uno degli eventi di cui all'articolo 3, l'istituto stesso si riserva il diritto d'imporre all'assicurato ogni misura tendente ad evitare il verificarsi di un sinistro o a limitarne gli effetti e particolarmente:

a) ove sia coperto il rischio di fabbricazione, di impartire istruzioni di interrompere la fabbricazione o l'esecuzione di tutte o parte delle sue obbligazioni contrattuali.

(1) Libertà di includere o meno la formula tra parentesi.

La perdita derivante da una tale decisione è indennizzata:

— in deroga all'articolo 1, alle condizioni previste per il risarcimento dei sinistri sulle spese supplementari, quando la durata dell'interruzione è inferiore a sei mesi, a condizione che detta interruzione sia dovuta a una decisione dell'istituto;

— oppure, alle condizioni previste per il risarcimento del sinistro di fabbricazione, quando la durata dell'interruzione è di almeno sei mesi;

b) ove non sia coperto il rischio di fabbricazione, di modificare, sospendere o risolvere la garanzia del rischio del credito che non abbia ancora preso effetto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 6

Percentuale di copertura e importo massimo indennizzabile

§ 1 — Le perdite sono indennizzabili fino a concorrenza della percentuale di copertura assicurativa indicata nelle condizioni particolari e nei limiti dei massimali previsti nelle suddette condizioni.

§ 2 — L'assicurato deve conservare a suo esclusivo carico la quota di scoperto non garantita dall'istituto.

Articolo 7

Nullità [2]

CAPITOLO II

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Articolo 8

Gestione del rischio

L'assicurato si impegna ad adempiere i suoi obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia ed a seguire tutte le istruzioni dell'istituto. In virtù di tale impegno l'assicurato:

1. Non può, senza l'autorizzazione espressa dell'istituto, consentire ad alcuna modificazione delle clausole e condizioni del contratto e delle relative garanzie. (Tuttavia, con riserva di dichiarazione all'istituto, l'assicurato non è obbligato a richiedere l'accordo preventivo dell'istituto per le maggiorazioni o le riduzioni dell'importo del contratto che, comulativamente, non superino il 10 % dell'importo iniziale né eccedano 20.000 u.c. Le stesse disposizioni si applicano ai ritardi nelle consegne approvati dal debitore, purché il termine di consegna iniziale non venga aumentato di oltre il 25 % e le proroghe non eccedano cumulativamente 3 mesi. L'istituto ha il diritto di sospendere, in qualsiasi momento, detta tolleranza) [1].

2. a) Deve comunicare all'istituto, non appena ne venga a conoscenza, ogni evento che possa aggravare il rischio o costituire una minaccia di sinistro, quali:

— difficoltà verificatesi alla consegna delle forniture e prestazioni, all'emissione o alla rimessa dei titoli di credito,

— carenza del debitore nell'esecuzione delle sue obbligazioni e in particolare mancato pagamento alla scadenza delle rate di credito, indicando, se ne è a conoscenza, il motivo di tale carenza;

b) deve in ogni caso segnalare all'istituto qualsiasi mancato incasso entro 30 giorni dalla data di scadenza.

3. Deve, in caso di minaccia di sinistro, consultare immediatamente l'istituto e attenersi alle decisioni di quest'ultimo senza poter opporre, in particolare, difficoltà di finanziamento. Tali decisioni potranno comprendere la cessione all'istituto della direzione di tutte le azioni e procedure intraprese e da intraprendere. L'istituto potrà esigere a tal fine un mandato irrevocabile, nonché la consegna o il trasferimento a suo favore, in forma opponibile ai terzi, di tutti i documenti e titoli rappresentativi dei diritti derivanti dal contratto o semplicemente utili al loro esercizio.

---

(1) Libertà di includere o meno la formula tra parentesi.

(2) Libertà di inserire o meno questo articolo.

Per quanto concerne le rate garantite, particolarmente per la quota di scoperto che l'assicurato conserva a proprio carico conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, quest'ultimo deve, se l'istituto lo giudica necessario, conformarsi alle decisioni adottate dall'istituto stesso e sopportarne tutte le conseguenze, particolarmente quelle relative agli accordi di consolidamento che l'istituto abbia concluso o ai quali abbia aderito o di cui abbia l'incarico di dare esecuzione.

4. Deve fornire all'istituto, ai suoi mandatari e agli esperti designati dallo stesso, le informazioni e la documentazione ritenute necessarie al fine di verificare la fondatezza delle sue dichiarazioni o dei suoi diritti, senza peraltro che tutto ciò possa comportare per l'istituto stesso una qualsiasi responsabilità. I documenti redatti in lingua straniera saranno, a richiesta dell'istituto, tradotti a cura dell'assicurato.

5. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), restano a carico dell'assicurato le spese sostenute in applicazione del presente articolo.

Articolo 9

Dichiarazioni sull'evoluzione dell'operazione assicurata (1)

Articolo 10

Premio

§ 1 — La conclusione del contratto di assicurazione rende l'assicurato debitore del premio, il cui importo e modalità di pagamento sono stabiliti nelle condizioni particolari.

§ 2 — L'istituto procede, se del caso, al rimborso parziale del premio per tener conto, in assenza del sinistro, della riduzione degli importi garantiti o della durata del rischio.

In caso di sinistro di fabbricazione, l'istituto effettuerà un nuovo calcolo del premio, tenendo conto della riduzione dell'importo del rischio del credito.

§ 3 — Ogni rimborso di premio, qualunque ne sia la causa, comporta una trattenuta del 10 % sull'importo del premio da restituire, con un minimo di 50 u.c. per ogni rimborso ed un massimo complessivo di 1.000 u.c., a titolo di rimborso forfettario delle spese dell'istituto.

§ 4 — Ogni modifica del contratto dà luogo ad un supplemento o riduzione di premio, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2. (Le modifiche apportate all'importo del contratto che cumulativamente non eccedano 2.000 u.c. non formano oggetto di un supplemento o riduzione del premio) (2).

§ 5 — Il mancato pagamento di una rata di premio, nonché ogni domanda di risarcimento, conferisce all'istituto il diritto di far decadere l'assicurato dal beneficio del pagamento dilazionato del premio, che eventualmente gli fosse stato concesso.

§ 6 — L'incasso del premio non comporta per sé stesso l'impegno dell'istituto di indennizzare un eventuale sinistro, in quanto l'assunzione di tale impegno è subordinata, in ogni caso, alle condizioni generali e particolari di polizza.

Articolo 11

Sanzioni in caso di inadempienza contrattuale dell'assicurato

§ 1 — Il mancato pagamento di tutto o parte del premio o di ogni altra somma dovuta dall'assicurato all'istituto sospende di pieno diritto le obbligazioni di quest'ultimo. L'istituto è definitivamente liberato dalle sue obbligazioni trascorsi 15 giorni da una messa in mora dell'assicurato rimasta infruttuosa.

(Le sanzioni sopra previste non escludono l'esecuzione forzata delle obbligazioni dell'assicurato) (2).

§ 2 — Ogni somma dovuta dall'assicurato all'istituto a titolo della presente polizza che non sia stata pagata entro un mese dalla sua esigibilità, è produttiva di pieno diritto (e senza messa in mora) (2), di un interesse al tasso del . . . (3), a decorrere dalla scadenza.

In caso di pagamento di un risarcimento non dovuto, gli interessi decorrono dalla data del pagamento stesso.

§ 3 — Ogni inosservanza dell'assicurato delle sue obbligazioni previste agli articoli 6 e 8, nonché ogni

(1) Libertà di inserire o meno questo articolo.

(2) Libertà di includere o meno la formula tra parentesi.

(3) Il tasso sarà fissato dall'istituto nazionale.

aggravamento di rischio per sua colpa comportano, di pieno diritto (e senza messa in mora) (1), la decadenza dai diritti derivanti dalla polizza, con l'obbligo di rimborsare qualsiasi indennità percepita a titolo della polizza stessa. L'instituto (potrà limitare) (limiterà se del caso) (3) tale decadenza, tenendo conto principalmente della gravità della colpa o dell'inosservanza.

§ 4 — (. . . . . .) (4)

CAPITOLO III

INDENNITÀ

Articolo 12

Principi generali

§ 1 — Ogni pagamento di indennità è subordinato:

a) alla presentazione di una dichiarazione di sinistro, che ha valore di domanda di risarcimento, corredata di tutte le informazioni e documenti ritenuti necessari dall'istituto per provare i diritti dell'assicurato e, inoltre, del conto della perdita;

(b) alla presentazione di un mandato, rilasciato dall'assicurato alla Banca incaricata dell'incasso dei crediti del contratto e accettato dalla Banca stessa, di versare direttamente all'istituto, fino alla concorrenza di quanto spettante a quest'ultimo in virtù della surrogazione prevista all'articolo 16, le somme eventualmente recuperate) (2).

§ 2 — Se la perdita per la quale l'assicurato richiede il risarcimento è relativa a diritti che gli sono contestati, l'istituto può respingere la dichiarazione di sinistro fino a quando la contestazione sia stata risolta dalla giurisdizione competente.

L'istituto può anche respingere la dichiarazione di sinistro fatta a norma della lettera B - 1°) - dell'articolo 3 fino a quando l'assicurato non abbia dimostrato che il credito è ammesso al passivo del debitore inadempiente.

§ 3 — L'istituto ha il diritto di designare entro 60 giorni dalla più tardiva delle due seguenti date:

— data di compimento del termine costitutivo del sinistro,

— data di presentazione del conto della perdita e degli altri documenti indicati al paragrafo 1,

un esperto, remunerato secondo le modalità previste all'articolo 19, incaricato di verificare l'ammontare della perdita per la quale l'assicurato domanda il risarcimento.

§ 4 — Non possono formare oggetto di risarcimento le perdite risultanti:

a) dall'inosservanza da parte dell'assicurato stesso o di uno dei suoi mandatari, co-fornitori o sub-fornitori, delle clausole e condizioni del contratto o delle obbligazioni che gli incombono dalla legislazione o dalla regolamentazione applicabile alla conclusione o all'esecuzione del contratto stesso, salvo che detta inosservanza non sia la conseguenza diretta di uno degli eventi garantiti elencati all'articolo 3 con esclusione di qualsiasi altro evento, o di una decisione dell'istituto,

b) dal mancato ottenimento, da parte del debitore, al momento della decorrenza della garanzia, delle licenze d'importazione e di altre autorizzazioni necessarie all'esecuzione del contratto in dipendenza della legislazione e della regolamentazione applicabili a quella data, ad eccezione delle licenze e autorizzazioni che possono essere ottenute solamente in epoca successiva,

c) dal mancato adempimento da parte del debitore delle formalità che debbono essere assolte prima della data di decorrenza della garanzia ai sensi della legislazione o della regolamentazione vigenti,

d) dall'applicazione di una disposizione contrattuale che limiti in misura anormale i diritti dell'assicurato (clausola penale, clausola di risoluzione, clausola di forza maggiore, ecc.).

§ 5 — Ove le obbligazioni del debitore nei confronti dell'assicurato siano state garantite, in tutto o in parte, da un terzo, si ha sinistro solamente a condizione che l'assicurato:

— sia posto nell'impossibilità di ottenere, sia dal debitore sia dal suo garante, l'esecuzione, in tutto o in parte, delle loro obbligazioni contrattuali, a condizione che la causa determinante di tale impossibilità sia dipendente dal verificarsi di uno o più degli eventi indicati all'articolo 3,

---

(1) Libertà di includere o meno la formula tra parentesi.

(2) Libertà di inclusione di tutto il comma racchiuso tra parentesi.

(3) Scelta tra le due formule lasciata a ogni istituto.

(4) In questo paragrafo potrebbero essere incluse alcune disposizioni relative alle sanzioni previste in caso di trasgressione da parte dell'assicurato agli obblighi imposti in materia di dichiarazioni sull'evoluzione del rischio, quando un articolo 9 sia stato incluso nella polizza. Il tenore di tali disposizioni è lasciato alla libertà di valutazione di ciascun istituto.

— e abbia regolarmente compiuto gli atti e le formalità necessari per rendere operanti gli impegni assunti dal o dai garanti.

§ 6 — Non si tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole relative al risarcimento, della perdita da parte del debitore del beneficio del termine, a causa di una clausola di anticipazione dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo. L'istituto ha peraltro la facoltà di pagare l'indennità anticipatamente. In tal caso, gli interessi non maturati non saranno indennizzati.

Articolo 13

Imputazione delle somme incassate e del ricavo della realizzazione delle garanzie

Tutti gli importi corrisposti, a qualsiasi titolo, dal debitore o dai suoi garanti o per loro conto, nonché le somme derivanti dalla realizzazione delle garanzie, vengono imputati in caso di sinistro, qualunque siano i rapporti tra le parti, secondo le regole seguenti:

1. I pagamenti incassati sono imputati in via prioritaria al capitale, agli interessi (interessi di mora esclusi) e alle spese supplementari di tutti i contratti garantiti o non garantiti conclusi con il debitore:

   a) le somme destinate ad operazioni o rate garantite del contratto sono imputate nell'ordine cronologico della loro esigibilità;

   b) i pagamenti effettuati prima del mancato pagamento, non imputati o imputati ad operazioni o rate di credito non assicurate, vengono imputati, senza che alcuna disposizione, anche legale possa impedirlo, secondo l'ordine cronologico di scadenza delle rate di credito garantite e non garantite e, in caso di coincidenza delle date di scadenza, proporzionalmente ai rispettivi importi;

   c) i versamenti effettuati dopo il mancato pagamento, non imputati o imputati ad operazioni o rate di credito non essicurate, vengono ripartiti tra rate di credito garantite e non garantite proporzionalmente all'importo delle rate garantite e non garantite, scadute e non pagate e a scadere, e imputati, all'interno di ciascuna delle due categorie di rate di credito (garantite e non garantite), nell'ordine cronologico della loro scadenza;

   d) sono considerate rate di credito soltanto quelle relative al capitale e agli interessi, esclusi gli interessi di mora.

2. Quando le rate capitali e interessi (interessi di mora esclusi) e le spese supplementari relative alle operazioni e alle rate garantite o non garantite sono state interamente pagate, le somme incassate sono destinate al pagamento degli interessi di mora in rapporto all'ammontare delle rate sinistrate e alla durata del ritardo dei pagamenti.

Articolo 14

Conto della perdita

§ 1 — *Sinistro di fabbricazione*

Il conto della perdita, che deve essere presentato dall'assicurato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), deve essere stilato in .... (1), come segue:

a) a debito: l'importo delle spese previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché quelle previste al paragrafo 2, lettera c), dello stesso articolo, che sono state sostenute durante il termine costitutivo del sinistro;

b) a credito: l'importo delle somme incassate, comprendenti:

   — tutte le somme incassate dall'assicurato fino alla data del pagamento dell'indennità, sia a titolo di acconto, sia in seguito alla realizzazione di garanzie, nonché le somme riscosse o che avrebbe diritto di riscuotere entro tale data a titolo di compensazione e tutti gli altri vantaggi di cui l'assicurato ha usufruito in seguito al sinistro;

   — l'ammontare derivante dalla vendita (o il valore di reimpiego):

      — delle forniture pronte per la spedizione o in corso di approntamento,

      — delle materie approvvigionate;

   — l'incasso di indennità a titolo diverso.

§ 2 — *Sinistro del credito*

Il conto della perdita che deve essere presentato dall'assicurato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), deve recare le seguenti indicazioni, nella moneta del contratto:

a) a debito: l'importo di ogni rata del credito garantito non incassata,

b) a credito:

   — tutte le somme incassate dall'assicurato fino alla data del pagamento dell'indennità, sia a

---

(1) Moneta nazionale dell'istituto.

titolo di acconto sulla rata in questione, sia in seguito alla realizzazione di garanzie, nonché le somme riscosse o che avrebbe diritto di riscuotere entro tale data a titolo di compensazione e tutti gli altri vantaggi di cui l'assicurato ha usufruito in seguito al sinistro;

— l'importo delle commissioni e delle altre spese che l'assicurato non ha più dovuto sostenere, in seguito al verificarsi del sinistro.

§ 3 — *Sinistro per le spese supplementari*

Le spese supplementari definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), sono indennizzabili sulla base di rendiconti semestrali.

Articolo 15

Calcolo e pagamento dell'indennità

(L'indennità) (le indennità ed i rimborsi di spese supplementari) (1) viene/vengono calcolata/i, salve restando le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, moltiplicando l'aliquota di copertura assicurativa per il saldo debitore, approvato dall'istituto, del conto della perdita stilato conformemente ai criteri indicati all'articolo 14. Dall'indennità così calcolata viene eventualmente detratta, in caso di sinistro di fabbricazione, la somma delle indennità versate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

L'indennità è pagata entro 90 giorni dalla più tardiva delle seguenti date:

— data di compimento del termine costitutivo del sinistro,

— data di presentazione del conto della perdita e degli altri documenti indicati all'articolo 12, paragrafo 1,

— data di presentazione del rapporto dell'esperto, ove l'istituto si sia avvalso delle disposizioni previste all'articolo 12, paragrafo 3.

Ove l'istituto si sia avvalso delle disposizioni previste all'articolo 12, paragrafo 3, e l'indennità non sia stata pagata dall'istituto stesso entro 120 giorni dalla più tardiva delle seguenti date:

— data di compimento del termine costitutivo del sinistro,

— data di presentazione del conto della perdita e degli altri documenti indicati all'articolo 12, paragrafo 1,

un'indennità provvisoria con riserva di successivo conguaglio, pari ai 3/4 dell'indennità calcolati sull'importo della perdita risultante dagli accertamenti dell'istituto, è liquidata al compimento del termine dei 120 giorni sopra indicato.

Ove l'ammontare di tale indennità si riveli superiore a quello accertato dall'istituto in seguito a perizia, l'eccedenza dovrà essere riversata all'istituto a semplice richiesta.

(Se, dopo il pagamento di detta indennità, risulta che il credito dell'assicurato non esiste, o non esiste interamente, l'indennità riscossa dovrà essere immediatamente restituita all'istituto) (2).

Articolo 16

Surrogazione o cessione (3)

Articolo 17

Recuperi

I recuperi sono costituiti dalle somme incassate dopo il pagamento di un'indennità (ivi compresi gli importi riscossi per compensazione), e imputate al contratto o alle rate di credito garantite, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, previa detrazione delle spese sostenute per il recupero delle somme stesse.

Gli importi recuperati sono ripartiti tra l'istituto e l'assicurato; la quota parte dell'istituto è determinata in rapporto alla percentuale di copertura assicurativa fissata nelle condizioni particolari.

Detta regola viene applicata altresì alle somme imputate ad interessi di mora — con esclusione, tuttavia, della parte di tali interessi imputabile al periodo anteriore alla data del pagamento dell'indennità, che resta interamente acquisita all'assicurato — a condizione che la quota capitale, gli interessi (interessi di mora esclusi) e le spese supplementari siano stati recuperati.

Tuttavia, in caso di sinistro di fabbricazione, spettano interamente all'assicurato i recuperi eccedenti l'importo delle perdite che abbiano dato luogo a risarcimento, aumentato dell'interesse del 5 % annuo a decorrere dalla data del pagamento dell'indennità stessa.

L'assicurato deve riversare immediatamente all'istituto l'importo a questo dovuto delle somme che abbia direttamente incassato.

---

(1) La scelta tra le due formule è lasciata ad ogni istituto.

(2) Libertà di inserimento del comma tra parentesi.

(3) Libertà di valutazione lasciata ad ogni istituto quanto al tenore delle disposizioni da inserire in questo articolo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18

Tassi di cambio per la conversione degli importi in valuta estera

Sono applicati i seguenti tassi di cambio:

§ 1 — *(Indennità) (Indennità e rimborsi di spese supplementari)* (1)

a) Importi indicati all'articolo 14, paragrafi 1 e 3: la conversione in ... (2) è effettuata al cambio ufficiale vigente alla data del pagamento;

b) gli importi a credito del conto della perdita — articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — sono convertiti nella moneta del contratto al cambio ufficiale vigente alla data del pagamento.

Il saldo debitore di detto conto della perdita è convertito in ... (2) al cambio ufficiale vigente (alla data del verificarsi del rischio di cui all'articolo 2) (alla data di pagamento dell'indennità) (1).

Il cambio applicato non può tuttavia eccedere il (cambio ufficiale vigente alla data della firma del contratto, che può essere fissato nelle condizioni particolari) (cambio vigente alla data cui è comunicata all'assicurato la decisione di concessione della copertura, che può essere fissato nelle condizioni particolari) (1).

§ 2 — *Recuperi*

I recuperi indicati all'articolo 17, primo comma, sono convertiti in ... (2) al cambio ufficiale vigente alla data del pagamento.

§ 3 — *Premio*

Per il calcolo del premio, la conversione in ... (2) è effettuata (al cambio ufficiale vigente alla data della firma del contratto) (al cambio vigente alla data in cui è comunicata all'assicurato la decisione di concessione della copertura) (1).

Articolo 19

Spese di perizia

In caso di ricorso ad una perizia, la remunerazione del perito è interamente a carico dell'istituto quando le modifiche apportate comportino una diminuzione pari o inferiore al 10 % del saldo debitore del conto della perdita. Se tale diminuzione è pari o superiore al 20 %, la remunerazione del perito è interamente a carico dell'assicurato.

Quando il saldo debitore del conto della perdita è ridotto di un importo superiore al 10 % e inferiore al 20 %, la remunerazione del perito è ripartita in quote di pari importo tra l'assicurato e l'istituto.

Articolo 20

Trasferimento dei diritti alle indennità (3)

Articolo 21

Prescrizione (3)

Articolo 22

Foro competente (3)

(1) La scelta tra le due formule è lasciata ad ogni istituto.
(2) Moneta nazionale dell'istituto.
(3) Libertà di inserimento di questo articolo.

ALLEGATO B

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
CLAUSOLA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Polizza n. .....

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
CLAUSOLA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA

(Acquirenti pubblici)

(Impegno di cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto garantito)

Tra:

.....

qui di seguito denominato «l'istituto»

e

.....

qui di seguito denominato «l'assicurato»,

è stato convenuto di estendere, alle condizioni fissate nel presente protocollo addizionale, la garanzia derivante dalle condizioni generali della polizza sopra menzionata al rimborso delle perdite subite dall'assicurato per l'impegno di cauzione descritto nelle condizioni particolari allegate alla presente (1) e sottoscritto in esecuzione del contratto al quale si applicano le condizioni generali di polizza.

(1) Facoltà per ogni istituto di inserire le condizioni particolari nel protocollo addizionale o di presentarle in un documento separato, allegato al protocollo addizionale stesso.

Articolo 1

Oggetto della garanzia

1. La garanzia è estesa alle perdite dovute all'attuazione dell'impegno della cauzione:

a) in caso di insorgere del rischio di fabbricazione previsto dal contratto,

b) al di fuori del caso dell'insorgere di un rischio di fabbricazione, quando questa attuazione risulta direttamente da un atto o da una decisione di natura politica e di portata generale del governo di un paese estero,

c) in tutti gli altri casi ed in particolare quando l'attuazione dell'impegno di cauzione è motivata da contestazioni sulla buona esecuzione del contratto, se l'assicurato non può ottenere dal beneficiario dell'impegno della cauzione l'esecuzione di una decisione del giudice o dell'organo arbitrale competente che condanna il beneficiario stesso a restituire le somme di cui è entrato in possesso.

2. Il rischio coperto dalla presente clausola addizionale insorge:

a) nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), secondo le disposizioni dell'articolo 1 delle condizioni generali di polizza,

b) nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), 6 mesi dopo che è stato attuato l'impegno di cauzione garantito,

c) nel caso previsto al paragrafo 1, lettera c), 6 mesi dopo la decisione che condanna il beneficiario a restituire le somme di cui è entrato in possesso.

3. La decisione menzionata ai paragrafi 1, lettera c), e 2, lettera c), del presente articolo può essere di prima istanza; non è necessario che essa abbia carattere definitivo.

Se tuttavia, dopo il versamento di un'indennità dovuta all'impossibilità di ottenere l'esecuzione di una decisione che può essere soggetta a ricorso, una decisione definitiva riconosce al beneficiario dell'impegno della cauzione il diritto di conservare le somme delle quali è entrato in possesso, l'indennità pagata dovrà essere immediatamente rimborsata all'istituto.

Articolo 2

Condizioni speciali di copertura

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della presente clausola addizionale:

a) il paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, dell'articolo 4 delle condizioni generali di polizza è abrogato,

b) è aggiunto:

— all'articolo 8 (Gestione del rischio) delle condizioni generali di polizza, un paragrafo 6, intitolato «Impegno di cauzione di buona esecuzione», che riprende le disposizioni dell'articolo 3 della presente clausola addizionale,

— all'articolo 14 (Conto della perdita) delle condizioni generali di polizza, un paragrafo 4, intitolato «Sinistro dell'impegno di cauzione di buona esecuzione», che riprende le disposizioni dell'articolo 4 della presente clausola addizionale,

— all'articolo 18 (Tassi di cambio per la conversione degli importi in valuta estera), paragrafo 1, (Indennità) (Indennità e rimborsi di spese supplementari) delle condizioni generali di polizza, una lettera c), che riprende le disposizioni dell'articolo 5 della presente clausola addizionale.

2. Il paragrafo 2 dell'articolo 12 delle condizioni generali di polizza è anch'esso abrogato ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere c), dell'articolo 1 della presente clausola addizionale.

3. Le altre disposizioni delle condizioni generali di polizza rimangono valide a condizione che non siano contrarie a quanto disposto nella presente clausola addizionale.

Articolo 3

Gestione del rischio

(rif. articolo 8 delle condizioni generali di polizza)

1. L'assicurato, salvo espressa autorizzazione dell'istituto, non può accettare una modifica delle modalità, dell'importo, della durata o delle condizioni d'esecuzione o di revoca dell'impegno di cauzione.

2. Egli deve sottoporre all'istituto:

a) il rifiuto del beneficiario dell'impegno di cauzione di darne revoca alla data prevista, entro i 30 giorni successivi a questa data,

b) la messa in causa dell'impegno di cauzione od il rifiuto del beneficiario di questo impegno di eseguire alla data voluta la decisione giudiziaria o arbitrale che lo condanna a restituire le somme delle quali è entrato in possesso entro i 30 giorni successivi,

c) la revoca dell'impegno di cauzione garantito, entro i 30 giorni successivi alla data in cui ne ha avuto conoscenza.

Articolo 4

Conto della perdita

(rif. articolo 14 delle condizioni generali di polizza)

1. Quando il sinistro dell'impegno di cauzione è attribuibile all'evento menzionato al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 1 della presente clausola addizionale, la perdita dell'assicurato è inserita nel conto menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 14 delle condizioni generali di polizza e calcolata secondo le disposizioni di dette condizioni generali.

2. Quando il sinistro dell'impegno di cauzione è attribuibile agli eventi menzionati al paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 1 della presente clausola addizionale, il conto della perdita che l'assicurato deve presentare conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali di polizza è stilato come segue, nella moneta dell'impegno sottoscritto:

a debito: l'importo delle somme pagate al beneficiario dell'impegno di cauzione garantito,

a credito: l'importo delle somme delle quali l'assicurato ha potuto o avrebbe avuto diritto di ottenere la restituzione in contanti o in qualsiasi altra forma.

Articolo 5

Tassi di cambio per la conversione degli importi in valuta estera

(rif. articolo 18, paragrafo 1, delle condizioni generali di polizza)

Gli importi iscritti a credito del conto della perdita menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 4 della presente clausola addizionale sono convertiti nella moneta dell'impegno di cauzione sottoscritto in base al cambio ufficiale alla data del loro pagamento.

Il saldo debitore del conto della perdita è convertito in .... [1] in base al cambio ufficiale alla data del compimento del periodo menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 1 della presente clausola addizionale.

---

[1] Moneta nazionale dell'istituto.

ALLEGATO B/1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE — CLAUSOLA D'ESTENSIONE DELLA GARANZIA

(Impegno di cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto garantito)

CONDIZIONI PARTICOLARI

del protocollo addizionale n. .....
alla polizza n. .....

Articolo 1

Descrizione dell'impegno di cauzione garantito

(facoltativo)

1. Nome della persona, della banca o dell'organismo che ha rilasciato la cauzione:
2. Nome del beneficiario:
3. Ammontare dell'impegno (espresso in moneta di conto):
4. Data di sottoscrizione dell'impegno:
5. a) Natura dell'evento che pone fine all'impegno di cauzione:
   b) Data dello spirare della validità:

Articolo 2

Percentuale garantita

Articolo 3

Indennità massima

Articolo 4

Premio

1. Importo.
2. Scadenza.

ALLEGATO C

COMMENTO ESPLICATIVO

della polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine effettuate su acquirenti privati

(Condizioni generali)

e del protocollo addizionale — clausola di estensione della garanzia

TITOLO PRIMO

POLIZZA COMUNE

ad articolo 1

1. APPLICAZIONE DEL TERMINE DI SEI MESI PREVISTO AL PRIMO COMMA IN CASO DI SOPRAVVENIENZA DELL'EVENTO «B» DI CUI ALL'ARTICOLO 3 (INSOLVENZA DEL DEBITORE)

È stato ritenuto necessario applicare questo termine anche in caso di sopravvenienza di tale evento «B» poiché in abbastanza numerosi casi è possibile perseguire, almeno parzialmente, l'esecuzione del contratto e detta possibilità non sempre si manifesta immediatamente. Trascorre spesso un certo lasso di tempo prima che la vera situazione del debitore sia stabilita e prima che gli altri creditori o il curatore del fallimento possano prendere posizione sulla prosecuzione o l'interruzione dei contratti in corso.

2. PORTATA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 1

Questo comma è stato redatto in modo da potersi applicare a due ipotesi diverse:

— verificarsi del sinistro di fabbricazione dopo una decisione dell'istituto che impone di proseguire la fabbricazione;

— verificarsi del sinistro di fabbricazione dopo due decisioni consecutive dell'istituto, di cui la prima impone di interrompere la fabbricazione e la seconda di riprenderla.

Per non danneggiare gli assicurati nella seconda ipotesi ed aumentare inutilmente la perdita, è parso opportuno far decorrere il termine costitutivo del sinistro dalla data della decisione intesa ad interrompere la fabbricazione; l'ultima riga del secondo comma dell'articolo 1 rinvia quindi alla decisione menzionata nel primo comma dello stesso articolo.

3. PERDITE DI CAMBIO IN CASO DI PAGAMENTO LIBERATORIO EFFETTUATO NELLA MONETA DEL PAESE IN PERIODO DI FABBRICAZIONE

L'evento considerato nell'articolo 3, lettera F, non costituisce automaticamente, come gli altri eventi contemplati all'articolo 3, un caso di garanzia del rischio di fabbricazione, ma è disciplinato dalle norme concernenti il rischio di credito contemplato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), b). Questa soluzione è stata adottata per evitare che dopo il pagamento liberatorio effettuato dal debitore nella moneta del paese, gli assicurati adducano a pretesto una sopravvenuta svalutazione per sottrarsi all'obbligo di eseguire il contratto e poter così chiedere un risarcimento a titolo di un sinistro di fabbricazione.

Quando la svalutazione della moneta nella quale è stato costituito il deposito da parte del debitore si accompagna a un ritardo nel trasferimento che può far sorgere il diritto al pagamento di un'indennità, la perdita di cambio subita dall'assicurato può essere indennizzata, indipendentemente dal testo dell'articolo 4, a titolo di sinistro di trasferimento che è indennizzato in applicazione della lettera E dell'articolo 3.

ad articolo 2

1. ESPRESSIONE «MANCATO INCASSO»

L'espressione «mancato incasso» figurante nella quarta riga dev'essere interpretata in connessione con le disposizioni dell'articolo 8 che impongono all'assicurato di adempiere i suoi obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia — dunque di fare tutto il possibile per riscuotere il suo credito — e con le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 12.

2. TERZO COMMA

Questa disposizione è volta ad evitare che il pagamento di un'indennità sia troppo a lungo ritardato o non sia effettuato se più eventi garantiti sopravvengono succes-

sivamente senza persistere fino alla scadenza del termine costitutivo del sinistro.

Per esempio, il verificarsi di un evento coperto dalla garanzia impedisce al debitore di pagare, ma questo evento scompare prima dello scadere del termine costitutivo del sinistro e, a quel momento, un altro evento, anch'esso coperto dalla garanzia, sopravviene ed ostacola il trasferimento dei fondi versati nel paese debitore. In mancanza di disposizioni che vietino il cumulo, l'assicurato sarebbe indennizzato soltanto quando fosse trascorso il termine costitutivo del sinistro inerente al rischio di trasferimento. Supponendo che il primo evento garantito sia perdurato per cinque mesi, l'assicurato potrebbe pretendere il versamento di un'indennità soltanto undici mesi dopo la scadenza.

Se dunque più eventi garantiti sopravvengono successivamente, l'assicurato deve essere indennizzato entro e non oltre lo spirare di un termine pari a quello applicabile per la copertura del primo evento garantito.

3. ULTIMO COMMA

Quando il rischio commerciale non è coperto, è necessario limitare ad un certo termine, decorrente dalla scadenza, la validità della garanzia dei rischi politici; altrimenti, in mancanza di un deposito nella moneta locale effettuato dal debitore alla scadenza, questa garanzia risulterebbe mantenuta per una durata indeterminata, ciò che sarebbe contrario a princìpi ben stabiliti in materia di assicurazioni.

ad articolo 3

1. NOZIONE DI MANCATO PAGAMENTO

Tale nozione va interpretata nel senso che abbraccia tutti gli obblighi del debitore relativi al pagamento e segnatamente l'adempimento delle formalità che gli incombono per ottenere la conversione e il trasferimento a favore del creditore dei versamenti effettuati nella moneta locale.

2. RISARCIMENTO NEL CONTESTO DEGLI EVENTI «A» E «B»

Il verificarsi di uno degli eventi previsti alla lettera B (insolvenza) non costituisce un ostacolo a che l'assicuratore credito continui a risarcire l'assicurato a titolo dell'evento di cui alla lettera A (mancato pagamento da parte del debitore).

Il verificarsi di uno degli eventi previsti alla lettera B non implica infatti un risarcimento immediato dell'assicurato. Da un lato, la liquidazione dei sinistri d'insolvenza richiede sovente termini abbastanza lunghi. Sebbene accada che l'assicuratore e l'assicurato siano avvertiti rapidamente del fallimento, della liquidazione giudiziaria o del dissesto di un debitore, è per contro più raro che i documenti ufficiali che stabiliscono la vera situazione giuridica di quest'ultimo pervengano loro senza notevoli ritardi. D'altro lato, nel caso particolare del fallimento del debitore (evento di cui alla lettera B — 1), l'assicuratore può ritenere di dover attendere, come gliene dà diritto l'articolo 12, paragrafo 2, l'ammissione del credito del suo assicurato al passivo del debitore inadempiente, prima di provvedere al risarcimento.

Se il verificarsi di uno di tali eventi previsti alla lettera B dovesse comportare la soppressione di qualsiasi possibilità d'intervento dell'assicuratore a titolo della lettera A, il risarcimento della perdita subita dall'assicurato potrebbe risultare differito troppo a lungo. Di conseguenza, la soluzione adottata permetterà, durante questi termini, di risarcire l'assicurato a titolo di mancato pagamento (lettera A); qualora risultasse che il credito dell'assicurato non ha valore giuridico, il risarcimento versato verrebbe restituito.

ad articolo 4

1. DECORRENZA DELLA GARANZIA

A. **Condizioni sospensive della decorrenza della garanzia (ultimo comma del paragrafo 1)**

La decorrenza della garanzia può essere subordinata all'adempimento di determinate formalità:

— versamento di un acconto,

— apertura di un credito documentario confermato o meno,

— rilascio di una garanzia di trasferimento o di pagamento.

La subordinazione della decorrenza della garanzia all'adempimento di questa formalità consentirà di evitare di dover prendere a carico un'operazione per la quale il debitore si mostra fin dall'inizio in stato di inadempienza astenendosi dall'eseguire i suoi obblighi.

Tenuto conto di questa considerazione e del fatto che la decorrenza della garanzia non può essere differita per troppo tempo, si è deciso:

— che l'adempimento di tutte le formalità summenzionate, ove esse debbano essere espletate entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del contratto di esportazione, sarà condizione sospensiva di detta decorrenza,

— di escludere in ogni caso la possibilità di garantire i pagamenti da effettuarsi entro tale termine.

Quando le formalità di cui sopra saranno adempiute, la garanzia avrà effetto retroattivo alla data d'entrata in vigore del contratto.

B. **Decorrenza della garanzia per il rischio del credito**

a) *Rimessa di tratte accettate o di pagherò cambiari*

La sola rimessa di tratte accettate o di pagherò cambiari non fa sorgere un credito ai sensi della polizza, recuperabile sul debitore, e non basta quindi a far decorrere la garanzia per il rischio del credito.

b) *Contratti di esportazione comportanti l'adempimento di particolari prestazioni*

Il testo della polizza non menziona l'esecuzione di determinate prestazioni (montaggio, per esempio) che possono essere previste da taluni contratti di forniture. Per questi contratti la garanzia per il rischio del credito nasce quando l'esecuzione di queste prestazioni ha fatto sorgere un diritto al pagamento.

C. **Trattenuta di garanzia**

La garanzia dell'istituto si riferisce all'importo totale del prezzo della spedizione o della prestazione, senza detrazione della trattenuta di garanzia. Ciò non osta tuttavia all'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA (RISCHIO DI FABBRICAZIONE)

A. **Premi**

Poiché il risarcimento deve riguardare solo i costi di esecuzione del contratto di esportazione o i costi di fabbricazione delle merci ordinate, i premi pagati dall'assicurato non sono presi in considerazione per il calcolo della perdita conseguente ad un sinistro di fabbricazione.

Per il rischio di credito non è stata invece adottata la stessa soluzione; infatti, il risarcimento avviene in tal caso in base al prezzo di vendita e sarebbe molto difficile valutare se questo comprenda l'equivalente dell'importo del premio.

B. **Spese sostenute prima della firma del contratto di esportazione**

La polizza comprende tra le spese indennizzabili quelle sostenute dall'assicurato per l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali o per la fabbricazione delle merci ordinate. Le spese sostenute prima della firma del contratto di esportazione sono prese in considerazione per il calcolo dell'indennità solo per la parte delle spese generali dell'assicurato imputabile all'operazione coperta da assicurazione, secondo le norme finanziarie e contabili in uso nella gestione delle imprese per il calcolo dei costi. Beninteso, queste disposizioni non ostano a che nel calcolo della perdita si tenga conto del costo degli approvvigionamenti effettuati anteriormente alla firma del contratto, purché utilizzati per l'esecuzione dello stesso. Le stesse norme si applicano alle provvigioni.

C. **Caso dei subappaltatori**

Il subappaltatori devono sottostare alle decisioni degli istituti in materia di rischio di fabbricazione; gli istituti rimangono liberi di stabilire le modalità di applicazione di questo principio.

Quando il contratto di esportazione comporta il subappalto di una parte rilevante della fabbricazione, le «Condizioni particolari» devono contenere adeguate disposizioni per evitare di dover eventualmente indennizzare i subappaltatori per il mancato profitto.

Quando ai subappaltatori viene pagata l'indennità, essa non deve essere più vantaggiosa di quella dell'esportatore.

3. CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA DEL RISCHIO DEL CREDITO — PARAGRAFO 2, LETTERA b) — RISARCIMENTO DELLE RATE ESIGIBILI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA DEL RISCHIO DI CREDITO

Il verificarsi dell'evento menzionato alla lettera A dell'articolo 3 (mancato pagamento da parte del debitore) durante il periodo di fabbricazione non comporta di per sé il verificarsi del rischio di fabbricazione, poiché la garanzia di tale rischio non comprende la copertura della carenza del debitore. Tuttavia, il verificarsi di tale evento può costituire una minaccia di sinistro. L'assicuratore può in tal caso assumere due atteggiamenti differenti e decidere:

— o di ordinare l'interruzione della fabbricazione fondandosi sulle disposizioni del primo comma dell'articolo 1, nel qual caso le rate antecedenti alla decorrenza della garanzia del rischio del credito saranno risarcite a titolo e secondo la tecnica del rischio di fabbricazione,

— di ordinare la prosecuzione della fabbricazione e di risarcire tali rate secondo la tecnica della garanzia del rischio del credito, come prevede il paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 4.

4. SPESE SUPPLEMENTARI

A. **Definizione**

Le spese supplementari sono spese conseguenti ad un sinistro o a una minaccia di sinistro, sostenute con l'approvazione dell'istituto per evitare o limitare la perdita.

B. **Spese supplementari in caso di sinistro o di minaccia di sinistro di fabbricazione**

a) *Spese di finanziamento*

Le spese di finanziamento sostenute dall'assicurato in seguito alla decisione dell'istituto di proseguire la fabbricazione vengono indennizzate come spese supplementari anche se l'assicurato attua il finanziamento sui propri fondi.

b) *Danni ed interessi o penalità*

L'assicurato può essere costretto a risarcire i danni e gli interessi o a pagare penalità al compratore quando l'esecuzione del contratto d'esportazione è stata interrotta su istruzioni dell'istituto. Il sudetto risarcimento o il pagamento delle suddette penalità non è menzionato espressamente nel testo della polizza, ma resta possibile a titolo di spese supplementari ed entro i limiti dell'indennità massima.

C. **Spese supplementari in caso di sinistro o di minaccia di sinistro del credito**

Tali spese sono limitate alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie. Esse devono essere sostenute con l'approvazione dell'istituto.

D. **Spese legali**

Le spese legali e per gli organi ausiliari del tribunale avute senza che vi sia stato processo e con l'approvazione dell'istituto, sono indennizzate a titolo delle spese supplementari.

ad articolo 5

1. DIRITTO DI VALUTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'istituto ha il diritto di valutare se esista il rischio che si verifichi uno degli eventi indicati all'articolo 3 e di dare all'assicurato le istruzioni che ritiene opportune. L'istituto può esercitare tale diritto anche se il rischio di fabbricazione non è coperto da assicurazione. Con questa soluzione si evita che gli esportatori che hanno cercato di risparmiare l'ammontare del premio «fabbricazione» assicurandosi soltanto contro il rischio del credito godano, nell'esecuzione dei contratti, di una maggiore libertà di azione di quelli che si sono assicurati contro i rischi di fabbricazione e del credito e siano in tal modo avvantaggiati rispetto a questi ultimi.

2. RISARCIMENTO DELLE PERDITE CAUSATE DALLE DECISIONI DELL'ISTITUTO

Quando il rischio di fabbricazione è coperto da assicurazione, le spese causate da una decisione dell'istituto in assenza del sinistro di fabbricazione (ossia quando l'interruzione del contratto dura meno di 6 mesi) possono essere indennizzate come spese supplementari.

ad articolo 6

1. La percentuale di copertura assicurativa e l'indennità massima che l'istituto può essere impegnato a versare sono fissati nelle «Condizioni particolari» di ciascuna polizza.

L'indennità massima è pari:

— per il rischio di fabbricazione, all'importo del contratto coperto da assicurazione maggiorato del 10 % e moltiplicato per la percentuale di copertura assicurativa,

— per il rischio di credito, alla somma dei crediti in capitale assicurati corrispondenti all'esecuzione, parziale o totale, del contratto,

  — maggiorata degli interessi esigibili fino alla data della scadenza del capitale,

  — aumentata d'un importo pari al 10 % dell'ammontare dei crediti in capitale assicurati del contratto,

  — moltiplicata per la percentuale di copertura assicurativa.

Il suindicato 10 % è stato previsto per permettere l'eventuale risarcimento delle spese supplementari.

2. È stipulato che l'assicurato deve tenere a suo carico esclusivo la frazione non assicurata dall'istituto.

Il riporto sui subappaltatori della percentuale non coperta da assicurazione corrispondente alla frazione subappaltata d'un contratto non contravviene a questo principio.

ad articolo 8

1. AUTORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER QUALSIASI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO (paragrafo 1)

Gli istituti subordinano alla loro autorizzazione qualsiasi modificazione delle clausole e condizioni del contratto, nonché delle garanzie che vi sono annesse. Questa autorizzazione deve essere esplicita. Dal testo della polizza risulta che essa deve essere preventiva.

2. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI MINACCIA DI SINISTRO (paragrafo 3)

— **Significato dell'espressione «senza poter opporre» difficoltà di finanziamento**

In base a questa formula non sarà accettato il rifiuto dell'assicurato, in caso di minaccia di sinistro, di continuare l'esecuzione di un contratto con il pretesto della difficoltà di reperire o mantenere il finanziamento dell'operazione.

— **Materiali fabbricati**

Il paragrafo 3 di questo articolo dispone che l'assicurato deve richiedere il consenso dell'istituto per disporre dei materiali fabbricati o in corso di fabbricazione.

3. IMPUTAZIONE DELLE SPESE OCCASIONATE DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN QUESTO ARTICOLO (paragrafo 5)

Queste spese, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), sono a carico dell'assicurato. Tra queste spese figurano in particolare quelle dovute alla presentazione dei documenti ed informazioni menzionati nel paragrafo 4 di questo articolo.

Questa disposizione non sarà tuttavia interpretata come una possibilità per l'istituto di far sostenere agli assicurati le spese amministrative relative agli accordi di consolidamento.

ad articolo 10

1. MODALITÀ DI CALCOLO E DI RISCOSSIONE DEL PREMIO (paragrafo 1)

L'ammontare del premio e le sue modalità di pagamento sono indicati nelle «Condizioni particolari» della polizza comune.

2. RIMBORSO PARZIALE DEL PREMIO (paragrafo 2)

Per scrupolo di equità sono state introdotte deroghe al principio dell'indivisibilità del premio.

La riduzione degli ammontari o delle durate delle operazioni assicurate dà luogo ad un rimborso parziale del premio senza che ciò sia subordinato alla mancata entrata in vigore della garanzia. Una sola condizione limita l'applicazione di questa disposizione: il verificarsi di un sinistro. Il rimborso del premio relativo ad un'operazione per sinistro arrecherebbe un grave pregiudizio al principio dell'assicurazione, poiché il premio è la contropartita d'un rischio corso, del quale l'istituto sopporterà, eventualmente, l'insorgere.

Tuttavia quando, a seguito d'un sinistro di fabbricazione, l'ammontare del rischio del credito risulta diminuito, l'istituito deve procedere ad un nuovo calcolo del premio, tenendo conto di tale diminuzione.

ad articolo 11

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO E DI OGNI ALTRA SOMMA DOVUTA ALL'ISTITUTO (paragrafo 1)

Sono previste due sanzioni:

— sospensione della garanzia,

— risoluzione della garanzia.

La sospensione avviene di pieno diritto quando l'assicurato non paga quanto dovuto all'istituto; successivamente quest'ultimo può mandare all'assicurato un avviso di messa in mora. Se ciò rimane senza effetto dopo un periodo di 15 giorni la sospensione è trasformata in risoluzione.

I sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione, nonché quelli dovuti ad eventi sopravvenuti durante detto periodo, potranno essere indennizzati se il premio è stato pagato entro i quindici giorni dalla messa in mora.

Il premio non deve essere pagato necessariamente dall'assicurato; può essere pagato anche da un terzo, per esempio, da una banca.

ad articolo 12

1. **Paragrafo 2**

La norma del secondo comma di questo paragrafo è d'applicazione generale. È così, quando, a seguito di una contestazione dei suoi diritti, l'assicurato ha ottenuto dalla giurisdizione competente una decisione favorevole, l'istituto conserva lo stesso la facoltà di respingere la dichiarazione di sinistro sinché l'assicurato gli fornisca la prova che il suo credito è stato ammesso al passivo del debitore.

2. **Paragrafo 6**

Per quanto riguarda la portata delle disposizioni del paragrafo 6, taluni contratti possono contenere clausole di accelerazione dei pagamenti, che hanno l'effetto di determinare l'esigibilità immediata di tutte, o parte, delle scadenze, qualora il debitore commetta un'infrazione.

Parimenti, può accadere che il fallimento del debitore gli faccia perdere il beneficio del termine e renda tutti i suoi debiti esigibili.

Né le clausole di accelerazione, né la perdita del beneficio del termine dovuta a fallimento hanno effetto sul piano del risarcimento: le date di pagamento delle indennità sono determinate unicamente dalle rate normalmente stabilite nel contratto.

Se l'istituto ha maggiore interesse a non rispettare il calendario delle rate per i pagamenti delle indennità, specialmente quando è certo che il debitore non pagherà alcuna frazione del suo debito e il tasso degli interessi da indennizzare è elevato, esso è autorizzato a non differire il pagamento di queste indennità. Si precisa che quando l'istituto indennizza in tal modo l'assicurato senza tener conto del calendario dei pagamenti stipulato nel contratto o concordato tra l'assicurato e il debitore, dall'ammontare indennizzabile delle scadenze verrà dedotta la parte di interesse che esse comportano per il periodo compreso tra la data del risarcimento e la data che era stata stabilita per il pagamento. Questa detrazione viene effettuata in base al tasso d'interesse stabilito nel contratto. Tuttavia se tale tasso è inferiore al costo effettivo del finanziamento del contratto, viene assunto quest'ultimo; l'istituto ha però anche il diritto di applicare il tasso vigente alla data di costituzione del sinistro.

ad articolo 13

. . NOZIONI DI «IMPUTAZIONE» E «DESTINAZIONE»

— il termine «imputazione», attinente ai rapporti tra il debitore estero e l'assicurato, è usato per designare la destinazione di una somma o di un pagamento, ad opera del debitore, al pagamento di questa o quella operazione o rata;

— il termine «destinazione», attinente ai rapporti tra l'istituto e l'assicurato, è usato invece solo a proposito della destinazione di una somma o di un pagamento del debitore, in virtù delle disposizioni dell'articolo 13, al pagamento di questa o quella operazione o rata.

Si precisa che sono intesi non soltanto i pagamenti fatti dal debitore, ma anche quelli effettuati dai suoi garanti o per conto loro.

2. FRAZIONE NON GARANTITA DI UN CREDITO ASSICURATO

Per evitare difficoltà riguardo alle nozioni di credito o di rata, tale frazione è assimilata ad un credito non assicurato.

ad articolo 14

1. PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA PERDITA INDENNIZZABILE

Definizione dell'espressione «tutte le somme incassate dall'assicurato»

L'espressione «tutte le somme incassate dall'assicurato» (fino alla data del pagamento dell'indennità) dev'essere interpretata in senso estensivo. Si tiene conto infatti anche delle riduzioni del debito, degli sconti, delle prestazioni in natura in sostituzione di pagamenti, nonché degli importi relativi a forniture restituite e ad ogni altra forma di cessione di merci a terzi.

2. PROBLEMI RELATIVI ALLE COMPENSAZIONI (lettera b) dei paragrafi 1 e 2)

L'istituto tiene conto delle somme che l'assicurato ha incassato o avrebbe diritto di incassare a titolo di compensazione fino al momento della definizione del conto delle perdite. Per quanto riguarda le compensazioni che potranno avvenire solo dopo la definizione del conto delle perdite, si può rilevare che non si tratta di incassi già avvenuti, ma di pagamenti avvenire e quindi incerti.

Perciò nel conto delle perdite vengono prese in considerazione solo le compensazioni già avvenute o che

l'assicurato avvrebbe avuto diritto di effettuare fino alla definizione del conto delle perdite.

Le compensazioni riscosse successivamente al pagamento dell'indennità saranno considerate recuperi.

ad articolo 17

1. PRINCIPIO DI BASE

Il principio secondo cui i recuperi sono acquisiti all'istituto fino a concorrenza della percentuale di copertura assicurativa indicata nelle «Condizioni particolari» di polizza non si applica senza limitazione in seguito ad un sinistro di fabbricazione.

Le disposizioni dell'articolo 17, quarto comma, relative al sinistro di fabbricazione rappresentano una soluzione che tiene conto sia degli interessi dell'assicurato che di quelli dell'assicuratore; esse consentono all'assicurato di recuperare i suoi utili in caso di riassorbimento totale del sinistro e all'istituto di rientrare in possesso di una parte delle spese di finanziamento dell'indennità.

2. CRITERIO DI RIPARTIZIONE

I recuperi sono ripartiti in base alla percentuale di copertura assicurativa fissata nelle «Condizioni particolari» e non in base al rapporto fra l'ammontare della perdita e l'ammontare dell'indennità versato.

La soluzione adottata tiene conto delle disposizioni dell'articolo 13 che prevedono imputazioni delle somme incassate a profitto dei crediti non assicurati. La ripartizione stabilita dall'articolo 17 riguarda quindi soltanto le somme imputate ai crediti assicurati.

3. SIGNIFICATO DELL'ESPRESSIONE «SPESE SOSTENUTE PER IL RECUPERO DELLE SOMME STESSE» CHE FIGURA NELLA SESTA RIGA DEL PRIMO COMMA DI QUESTO ARTICOLO

Sono comprese tra queste spese le somme pagate a terzi (spese di viaggio, spese di uscita dallo stabilimento dei materiali che erano in fabbricazione) e non gli importi corrispondenti alla parte delle spese generali dell'assicurato relativa al recupero.

4. ESEMPIO NUMERICO DELL'APPLICAZIONE CONGIUNTA DEGLI ARTICOLI 13 E 17

L'esempio è riportato nell'allegato del presente commento.

ad articolo 18

La definizione del conto delle perdite (fischio di credito) nella moneta del contratto e non nella moneta nazionale dell'istituto ha lo scopo di evitare ingiuste conseguenze quando la moneta del contratto subisce un rialzo e il debitore ha effettuato un pagamento parziale, in base al nuovo tasso, durante il periodo di costituzione del sinistro.

Per la conversione del saldo debitore del conto della perdita, si segue il principio di adottare un tasso in vigore a una data posteriore alla scadenza della rata; conviene infatti evitare un tasso tale da indurre l'assicurato a rimanere passivo di fronte al sinistro quando una svalutazione della moneta del contratto avviene dopo la scadenza stessa.

TITOLO SECONDO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE — CLAUSOLA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA

A. Connessione dei rischi — Principi

Le cauzioni di buona esecuzione possono essere garantite solamente quando l'operazione stessa formi oggetto di una garanzia del rischio di credito.

Tuttavia le cauzioni di buona esecuzione possono essere parimenti garantite qualora l'operazione stessa sia coperta solo contro il rischio di fabbricazione non essendovi rischio del credito.

La garanzia delle cauzioni durante il periodo di fabbricazione è subordinata all'esistenza della copertura del rischio di fabbricazione inerente all'operazione. Quando è coperto soltanto il rischio del credito, verrà inserita la seguente formula nelle «Condizioni particolari» del protocollo addizionale-clausola di estensione della garanzia: «La garanzia decorre solamente dall'insorgere del rischio del credito».

Se l'operazione è coperta contro il rischio di fabbricazione e quest'ultimo si verifica, la perdita dell'assicurato è indennizzata sulla base e secondo le norme della garanzia «fabbricazione» contenuta nella polizza comune. Le disposizioni del protocollo addizionale-clausola di estensione della garanzia hanno allora essenzialmente lo scopo di estendere il campo di applicazione di tale garanzia alle cauzioni di buona esecuzione.

Negli altri casi, quando il rischio di fabbricazione non è coperto o quando non vi è sinistro di fabbricazione, l'assicurato è indennizzato sulla base delle disposizioni particolari contenute nel protocollo addizionale-clausola di estensione della garanzia. Queste ultime prevedono che le perdite dovute all'utilizzazione della cauzione di buona esecuzione sono coperte quando tale utilizzazione risulta direttamente da un atto o da una decisione, di natura politica e di portata generale, del governo di un paese straniero, oppure quando l'assicurato non può ottenere dal beneficiario dell'impegno di cauzione l'esecuzione di una decisione del giudice o dell'organo arbitrale competente che condanna quest'ultimo a restituire la somma di cui si è appropriato.

B. Condizioni generali

ad articolo 4

Devono essere distinte due ipotesi:

— in caso dell'insorgere del rischio di fabbricazione, le perdite dovute alla presa d'effetto della cauzione sono indennizzabili secondo le norme inerenti alla garanzia del rischio di fabbricazione. Non è previsto uno spe-

ciale conto perdite. L'indennità massima, stabilita secondo le disposizioni contenute in tale articolo, è fissata in base all'ammontare massimo dell'impegno di cauzione garantito e, d'altra parte, al tasso di cambio del giorno di entrata in vigore dell'impegno di cauzione;

— in assenza del sinistro di fabbricazione, vengono applicate le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo addizionale-clausola di estensione della garanzia: il conto della perdita che l'assicurato deve presentare comprende, a debito, l'ammontare delle somme pagate al beneficiario e, a credito, l'ammontare delle restituzioni ottenute dall'assicurato.

Le spese supplementari sostenute in accordo con l'istituto allo scopo di evitare o di limitare la perdita sono indennizzabili alle condizioni previste nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della polizza comune.

Recuperi

Le norme di ripartizione, enunciate nella polizza comune all'articolo 17, sono applicabili anche ai recuperi effettuati a titolo dell'impegno di cauzione garantito.

C. **Condizioni particolari**

ad articolo 3

Indennità massima

L'indennità massima si ottiene applicando la percentuale garantita all'ammontare garantito della cauzione, e convertendolo in . . . [1], in base al tasso di cambio del giorno della firma dell'impegno di cauzione, od a quello del giorno della comunicazione all'assicurato della decisione di concessione della garanzia.

---

[1] Moneta nazionale dell'istituto.

ALLEGATO C/1

ESEMPIO NUMERICO
DELL'APPLICAZIONE CONGIUNTA DEGLI ARTICOLI 13 E 17

L'assicurato è titolare nei confronti dell'acquirente estero di un credito di 1.000 (percentuale garantita: 90 %) e di un credito non garantito di 400 che non sono stati pagati nè l'uno nè l'altro alla scadenza, il 1° gennaio 1966.

Il 1° gennaio 1967, il debitore paga degli interessi di mora calcolati al tasso del 7 % all'anno, ossia 98, imputandoli nel modo seguente:

70 per il credito garantito $\frac{(10 \times 98)}{14}$,

28 per il credito non garantito $\frac{(4 \times 98)}{14}$.

Il 1° gennaio 1968, il debitore paga 1.400 senza precisare l'imputazione di questa somma.

Il 1° gennaio 1969, il debitore paga 98, senza precisare l'imputazione di questa somma.

1. **Ripartizione della somma di 98 ricevuta il 1° gennaio 1967**

   A. In virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 13, la somma di 70 imputata dal debitore al credito garantito resta destinata a tale credito.

   B. Per quanto riguarda la somma di 28 imputata dal debitore al credito non assicurato, si applica il paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 13, vale a dire che la si ripartisce tra il credito garantito e il credito non garantito sulla base del rapporto esistente fra questi due crediti.

   Quindi al credito assicurato viene imputato l'importo di 20 $\frac{(10 \times 28)}{14}$ e al credito non assicurato l'importo di 8 $\frac{(4 \times 28)}{14}$.

   Ne consegue che per la polizza di assicurazione crediti gli importi in capitale non corrisposti saranno ridotti a:

   — 910, per il credito assicurato [1.000 — (70 + 20)],

   — e 392, per il credito non assicurato (400 — 8).

   C. Sul totale di 98 l'istituto e l'assicurato riscuoteranno quindi ciascuno gli importi seguenti:

   — l'istituto il 90 % (percentuale di copertura) delle somme imputate sul credito garantito, e cioè il 90 % di 70 + 20, ossia 81;

   — e l'assicurato 8 (importo imputato al credito non assicurato ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 13) più il 10 % (percentuale non garantita) delle somme imputate al credito assicurato, vale a dire il 10 % di 70 + 20, ossia in totale 17.

2. **Ripartizione della somma di 1.400 ricevuta il 1° gennaio 1968**

   A. Poiché la somma di 1.400 supera gli importi di capitale, assicurato e non assicurato, rimasti impagati (910 + 392 = 1.302), non occorre una nuova suddivisione proporzionale e si può prelevare direttamente su detta somma l'importo destinato a liquidare gli importi di capitale. Si imputa quindi:

   — 910 al credito garantito

   — e 392 al credito non garantito.

B. Successivamente occorre ripartire il saldo di 98 (1.400 — 1.302). Essendo stati liquidati gli importi di capitale si applica il paragrafo 2 dell'articolo 13. Si ha:

$$\frac{(1.000 \times 12 \text{ mesi}) + (910 \times 12 \text{ mesi})\ (1)}{(400 \times 12 \text{ mesi}) + (392 \times 12 \text{ mesi})\ (2)} \text{ o semplificando, } \frac{1.910}{792}.$$

Ai sensi del predetto paragrafo 2 dell'articolo 13, si imputa:

— al credito assicurato: $\frac{1.910}{2.702}$ di 98, ossia 69,3;

— al credito non assicurato, $\frac{792}{2.702}$ di 98, ossia 28,7.

C. L'importo di 69,3 imputato al credito assicurato deve ora essere suddiviso tra l'istituto e l'assicurato in base all'articolo 17. Essendo stati liquidati gli importi di capitale, si applicheranno le disposizioni del terzo comma del predetto articolo che lascia all'assicurato la frazione delle somme destinate al pagamento degli interessi di mora afferente al periodo anteriore alla data di versamento dell'indennità (per questo calcolo si suppone che l'indennità sia stata pagata 6 mesi dopo la scadenza).

Quell'importo di 69,3 corrisponde all'imputazione al credito garantito di una parte degli interessi di mora (98) pagati dal debitore per un periodo di 12 mesi; del medesimo dovranno essere versati:

— *all'assicurato:*

$\frac{69,3}{2}$, ossia 34,65

più il 10% (aliquota non garantita) di $\frac{69,3}{2}$, ossia 3,465;

— *all'istituto:*

$\frac{69,3 \times 90\ \%}{2}$ (aliquota garantita), ossia 31,185.

D. Sull'importo di 1.400 versato il 1° gennaio 1968, l'istituto e l'assicurato avranno riscosso rispettivamente:

— *l'istituto:*

819 (pari al 90 % dei 910 destinati alla liquidazione del capitale del credito garantito) più 31,185 (pari al 90 % della parte degli interessi di mora imputati al credito assicurato afferente al periodo successivo al versamento dell'indennità), ossia in totale 850,185;

— *l'assicurato:*

392 (importo imputato al credito non garantito) più 91 (pari al 10 % — aliquota non garantita — dei 910 destinati a copertura del capitale del credito garantito) più 28,7 (parte degli interessi di mora imputati al credito non garantito) più 34,65 (parte degli interessi di mora imputati al credito garantito afferente al periodo anteriore al versamento dell'indennità) più 3,465 (pari al 10 % — aliquota non garantita — della parte degli interessi di mora imputati al credito garantito, afferente al periodo successivo al pagamento dell'indennità), ossia in totale 549,815.

3. **Ripartizione della somma di 98 ricevuta il 1° gennaio 1969**

A. Si applica innanzitutto il paragrafo 2 dell'articolo 13. Si ha:

$$\frac{(910 \times 12 \text{ mesi})\ (3)}{(392 \times 12 \text{ mesi})\ (4)} \text{ o semplificando, } \frac{910}{392}.$$

---

(1) Somma dei prodotti degli importi di capitale del credito *assicurato*, il cui pagamento è stato procrastinato per il periodo di ritardo intervenuto fino al pagamento.

(2) Somma dei prodotti degli importi di capitale del credito *non assicurato*, il cui pagamento è stato procrastinato per il periodo di ritardo intervenuto fino al pagamento.

(3) Prodotto dell'importo di capitale del credito *assicurato*, il cui pagamento è stato procrastinato, per il periodo di ritardo intervenuto fino al pagamento.

(4) Prodotto dell'importo di capitale del credito *non assicurato*, il cui pagamento è stato procrastinato per il periodo di ritardo intervenuto fino al pagamento.

In virtù di questo testo si destinano:

— al credito assicurato: $\frac{910}{1.302}$ di 98, ossia 68,5,

— al credito non assicurato: $\frac{392}{1.302}$ di 98, ossia 29,5.

B. Successivamente, l'importo di 68,5 imputato al credito assicurato viene suddiviso tra l'istituto e l'assicurato in base all'articolo 17. Poiché l'assicurato ha già riscosso interamente gli interessi cui ha diritto, ai sensi del terzo comma di detto articolo, per il periodo anteriore al pagamento dell'indennità, tale suddivisione viene fatta semplicemente in base alle aliquote, quella garantita e quella non garantita.

L'istituto riceverà quindi il 90 % di 68,5, ossia 61,65, e l'assicurato il 10 % di 68,5, ossia 6,85.

C. Sulla somma di 98 versata dal debitore il 1º gennaio 1969, l'istituto e l'assicurato riscuoteranno rispettivamente:

— *l'istituto:*

61,65 (90 % dell'importo imputato al credito assicurato);

— *l'assicurato:*

29,5 (importo imputato al credito non assicurato) più 6,85 (pari al 10 % dell'importo imputato al credito assicurato), ossia in totale 36,35.

4. Bilancio globale delle ripartizioni effettuate

Il debitore ha versato: 98 + 1.400 + 98, ossia 1.596.

L'istituto ha riscosso: 81 + 850,185 + 61,65, ossia 992,835.

L'assicurato ha ricevuto: 17 + 549,815 + 36,35, ossia 603,165 più un'indennità dell'assicuratore di 900 (90 % di 1.000).

ALLEGATO D

MESSA IN VIGORE DELLA POLIZZA COMUNE

1. Fatte salve le disposizioni che figurano ai punti 2 e 3, la polizza comune di assicurazione crediti per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti *pubblici* sarà messa in vigore allo scadere di un periodo di un anno che decorrerà dal 1° settembre 1970. Durante tale periodo gli Stati membri adotteranno le misure necessarie per promuovere l'adeguamento delle rispettive pratiche amministrative nazionali in vista di tale messa in vigore.

2. Qualora tre mesi prima della scadenza del termine di un anno di cui al punto 1, il Consiglio costati:

A. che gli atti comunitari inerenti al sistema comune di premi [1] applicabile alle operazioni a medio e a lungo termine tanto su acquirenti pubblici quanto su acquirenti privati, nonché alla polizza comune a medio e a lungo termine su acquirenti privati, non hanno ancora potuto essere adottati, la messa in vigore della polizza comune a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici sarà sospesa fino alla scadenza di un termine di 12 mesi al massimo a decorrere dalla costatazione da parte del Consiglio.

Durante tale termine di 12 mesi, il Consiglio si impegna ad adottare, su proposta della Commissione, gli atti relativi al sistema comune di premi nonché alla polizza su acquirenti privati in modo che:

a) al più tardi alla scadenza di tale termine, questi atti possano entrare in vigore, e la sospensione dell'entrata in vigore della polizza comune su acquirenti pubblici cesserebbe di avere effetto alla stessa data;

b) un termine di 6 mesi sia comunque previsto tra l'adozione dei due atti anzidetti e la loro entrata in vigore, che avverrà alla stessa data.

Tuttavia, se il Consiglio non è in grado di adottare gli atti summenzionati nel termine precitato di 12 mesi, esso sarà prorogato di 6 mesi.

B. che il sistema comune di premi applicabili alle operazioni a medio e a lungo termine tanto su acquirenti pubblici quanto su acquirenti privati, nonché la polizza comune a medio e a lungo termine su acquirenti privati sono stati adottati ma che uno o più degli atti comunitari concernenti i settori seguenti sono del pari stati adottati e che gli altri potranno esserlo entro un termine massimo di 6 mesi, l'entrata in vigore dei tre atti di cui al punto A sarà del pari sospesa per la stessa durata a decorrere dalla costatazione stessa:

— armonizzazione degli elementi che saranno ritenuti essenziali sul piano della concorrenza per quanto riguarda le garanzie dei rischi a breve termine;

— armonizzazione delle garanzie di cambio e delle garanzie di prezzo;

— polizza comune per i crediti finanziari e sistema di premi ad essa inerenti [2].

C. che le condizioni di cui al punto B non sono realizzate, il Consiglio si impegna ad adottare, su proposta della Commissione, i testi di cui al medesimo paragrafo B, entro un termine massimo di un anno dall'entrata in vigore degli atti di cui al punto A.

Detti testi entreranno in vigore al più tardi 6 mesi dall'adozione.

3. Comunque, se gli atti previsti al paragrafo 2 A sono stati adottati entro un termine superiore a 6 mesi a decorrere dall'adozione da parte del Consiglio della polizza comune a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici, l'entrata in vigore dell'insieme dei testi di cui ai paragrafi 1 e 2 A avrebbe luogo 6 mesi dopo l'adozione da parte del Consiglio dell'ultimo di tali atti.

---

[1] Per sistema comune di premi si intendono i tassi, il modo di calcolo e la classificazione dei paesi importatori.

[2] Questi tre elementi sono enumerati in un semplice ordine alfabetico; di conseguenza non implicano alcun criterio di priorità.